



STUDIO ASSOCIATO 2002 NOCERA & PARTNERS
COMPARTO LEGALE

AVV. GIUSEPPE NOCERA
AVV. LOREDANA CARPENTIERI
AVV. DIEGO GALLIANO
AVV. AGNELLO ANNUNZIATA
AVV. MARTINA FABRIANI

AVV. PRAT. LUCIA AMBROSIO
SEGRETERIA
DOTT.SSA VIVIANA ESPOSITO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione Civile

Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
presentata da familiari conviventi ex art. 66 C.C.I.I.
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. mod. ed integr.)

Per: i Sig.ri ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) e ~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) residenti in Napoli alla Via V. Tiberio, 9 int.7 p.2, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Nocera (C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) e dall' Avv. Martina Fabriani (C.F. FBRMTN91A66F839X) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 3 Tel/Fax 08118862869, giusta procura al presente atto.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della Dott.ssa Maria Pia Principe, settore commercialista iscritto all'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Napoli al n. 2692 con studio in Napoli alla Via Santa Teresa a Chiaia n. 39, nominato Gestore della Crisi dall'OCC da Sovraindebitamento "Medi "ODCEC Napoli.

Gli Avv.ti Giuseppe Nocera e Martina Fabriani, chiedono sin da ora si ricevere le comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificato giuseppe.nocera@odcectorreannunziata.it; martinafabriani@pec.it o al numero di fax 081.188.62.869.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
 - 3.1 Oggetto della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti
4. Attivo

- 4.1 Beni immobili
- 4.2 Beni mobili Registrati
5. Passivo.
- 5.1 Riepilogo delle Attività e Passività
6. Minimo vitale. Spesa media mensile. Situazione reddituale fabbisogno
7. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
8. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
9. Dichiarazione dei redditi ultimi 5 anni.
10. Situazione debitoria complessiva
11. Proposta piano di ristrutturazione dei debiti
12. Sostenibilità della proposta di piano di ristrutturazione
13. Alternativa liquidatoria

1. Premessa

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 10.11.2021 presso il Medi Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Napoli, i sig.ri ~~Dott. ssa Maria Pia Principe e Dott. ssa Maria Pia Principe~~ chiedevano la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la Dott.ssa Maria Pia Principe per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla nomina del Gestore dei ricorrenti, è rimasta invariata e gli stessi non hanno messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi. Gli scriventi Avvocati hanno chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 68 CCII, contenente il giudizio positivo sulla fattibilità del piano. Il Gestore della Crisi in persona della Dott.ssa Maria Pia Principe, dopo tutti i dovuti accertamenti presso le Banche dati ed i creditori, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione alla quale ci si riporta integralmente,

attestando il piano proposto (All.1 – relazione OCC).

2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



1. ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2, comma 1 lett. e del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza e, segnatamente:

A). i ricorrenti ~~BANCA IMMOBILIARE ROSANA~~ e ~~COMPAGNIA CIPRO~~ risultano versare in stato di insolvenza, si sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della citata legge trovandosi "in una situazione nella quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

B). possono essere considerati consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett e) del CCII essendo "*debitore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;*";

C). sussistono i requisiti ex art. 66 CCII affinché entrambi gli istanti possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto il loro sovraindebitamento ha un'origine comune;

D). i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II Della CCII;

E). entrambi non hanno utilizzato/ beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al medesimo Codice e non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

F). non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;

G). non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Occorre a questo punto analizzare la colpevolezza del debitore alla luce dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con il D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale aveva anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/2012 disponeva in tal senso: "*il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità*". La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle

obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode". Diverse sono state le reazioni registrate nella giurisprudenza di merito a seguito della riforma. Un primo orientamento, più mite, adottando una *interpretatio abrogans*, ha ravvisato nella novella una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano, assegnando di converso al Giudice un sindacato complessivo sulla sua fattibilità giuridica ed economica, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC e delle contestazioni mosse in contraddittorio. Un secondo orientamento, senz'altro più rigoroso, ha individuato una perfetta sovrapposibilità tra la vecchia nozione di meritevolezza e la nuova nozione di colpa grave, consentendo al giudice di censurare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi e negando così l'omologa del piano al consumatore che abbia assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere. Infine, un orientamento mediano e filologicamente più corretto, al quale si intende prestare adesione, ha preso atto della *intentio legis* di ampliare le possibilità di accesso all'istituto, eliminando incerti e vaghi riferimenti alla meritevolezza del debitore, che rischiavano di involgere considerazioni di carattere etico e meta-giuridico; tuttavia, al tempo stesso, ha mantenuto in capo al giudice un margine valutativo sulla condotta del proponente, sebbene assai più restrittivo, limitato alle sole ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode. Incerti sono i confini della colpa grave. La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all'impianto codicistico e tuttavia di incerta definizione (si vedano gli artt. 1227 co. 1, 2055 co. 2 e 2236 cod. civ.). Occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art. 43 co. 1 c.p.) e, di conseguenza, per individuare la colpa grave come una macroscopica

violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Va dunque qualificato come gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alle capacità di un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato “meritevole” e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell’incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all’indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia, anche a causa del comportamento concorrente dell’istituto di credito che abbia omesso di condurre una seria verifica del merito creditizio. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all’indebitamento in spregio alle regole prudenziali del *bonus argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore. Viceversa, l’assunzione di obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità reddituali, non ponderata o priva di adeguate giustificazioni rappresenterebbe una condotta colpevole, dal momento che è di comune esperienza che contrarre debiti superiori alle proprie capacità patrimoniali, attuali o ragionevolmente prevedibili in futuro, comporterà l’incapacità di adempiere alle scadenze pattuite. Dunque il giudizio di meritevolezza non è del tutto svanito dal corpo della legge 3/2012, ma è stato senz’altro alleviato. La colpa del debitore non deve limitarsi a profili di leggerezza o superficialità (cd. colpa lieve), né deve limitarsi a profili di colpa generica: la legge pretende che si tratti di una colpa grave. Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l’accesso all’istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l’omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva. In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell’ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell’art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo*

fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso” (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020). Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all’indebitamento in spregio alle regole prudenziali del *bonus argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell’indebitamento – stato della crisi.

Preliminarmente, va sottolineato che la Sig.ra ~~XXXXX~~, pensionata, dall’anno 2009 vive nella propria casa di proprietà con tutto il suo nucleo familiare composto da 5 persone, figlia, genero e due nipoti, precisamente: Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ nata a Napoli il 13.05.1975 (figlia della sig.ra ~~XXXXX~~), ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato a Napoli il 17.09.1970 (marito della sig.ra ~~XXXXX~~) ~~XXXXXXXXXXXX~~ nata a Napoli il 11.10.2007 e ~~XXXXXXXXXXXX~~ 09.01.2011 (figlie dei sig.ri ~~XXXXX~~ e ~~XXXXX~~).

6

Nel caso in oggetto, tale nucleo familiare, viene sorretto dai soli redditi dei ricorrenti, poiché, la sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ non produce alcun reddito dalla nascita di ~~XXXXX~~, essendo la stessa disoccupata.

Ma andiamo con ordine.

Esposizione debitoria e ragioni dell’indebitamento della Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~.

La sig.ra ~~XXXXX~~, ad oggi pensionata, lavorava come dipendente bancario.

Negli anni novanta, addiveniva con suo marito, ad una separazione consensuale, ove la stessa, ha sempre provveduto in modo indipendente, alla propria posizione economica.

Ebbene, nell’anno 2009 la sig.ra ~~XXXXX~~ con la figlia, sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~, decidevano di comune accordo di vivere insieme nell’appartamento di proprietà della stessa, con il proprio nucleo familiare.

Dopo pochi mesi iniziavano i primi problemi ricondotti alla sfera economica del suddetto nucleo familiare. Il sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~, lavorava presso una società che si occupava principalmente di manutenzione di barche e nello stesso anno veniva licenziato, indi per cui, gli unici redditi sui reggeva l’intera famiglia, erano quelli della sig.ra ~~XXXXX~~ e della sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~, all’epoca



occupando la posizione lavorativa di agente assicurativo. Nell'anno 2010 la sig.ra ~~Bianca~~ scopriva di essere incinta della secondogenita ~~Matteo~~, ove, a causa delle complicazioni dettate dalla propria gravidanza a rischio, la stessa, veniva costretta ad abbandonare il proprio lavoro.

La sig.ra ~~Bianca~~, ben presto, entrava in un vortice finanziario e psicologico particolarmente delicato, poiché, si ritrovava a dover mantenere, da sola, l'intera famiglia. E così, nell'anno 2010, la sig.ra ~~Bianca~~ contraeva un mutuo ipotecario per la rinegoziazione del proprio mutuo e ristrutturazione dell'immobile in oggetto, essendo lo stesso non agibile per una famiglia di 5 persone. Tale finanziamento avveniva nello stesso anno 2010, presso l'istituto di credito Che Banca! per la cifra di € 140.000,00 da restituirsi in 267 rate dell'importo poi ridotto nel 2014 ad € 635,74 mensili. Tale finanziamento era pienamente sostenibile, poiché, contratto in un momento in cui il reddito netto mensile della sig.ra ~~Bianca~~ (da lavoro dipendente) era pari a circa 2.500,00€, atteso che, le spese per il mantenimento della famiglia in oggetto, gravavano esclusivamente sulla Sig.ra ~~Bianca~~, che ammontavano a circa € 1.400,00. Da segnalare, che tale rata, è pagata regolarmente.

Nonostante la regolarità dei pagamenti, iniziava ad emergere carenza di liquidità, e così essendo costretta ad affrontare le spese straordinarie di una famiglia di 5 persone, che di volta in volta le si proponevano, la spinsero tuttavia a contrarre i primi prestiti e fido bancari.

Nel caso di specie:

- Nell'anno 2012 istituiva, presso l'istituto Agos Ducato Spa, carta di credito rateale con limite di utilizzo fissato a € 7.100,00;
- Nell'anno 2013 otteneva, sempre dall'istituto Agos Ducato S.p.a, prestito personale per la somma di € 32.714,92 da restituirsi in 120 rate da € 42,50; poi estinto anticipatamente il 09.11.2017;
- Nell'anno 2017, contraeva prestito personale con l'istituto di credito Findomestic S.p.a. per la somma di € 60.475,00 da pagarsi in 120 rate da € 806,2 on il quale, tra l'altro, estingueva anticipatamente il residuo del prestito di cui al punto Immediatamente precedente, nonché un ulteriore prestito precedentemente concessogli sempre da Findomestic e relativamente alla somma residua di € 26.510,89;
- Nello stesso 2017 istituiva carta di credito a saldo con l'istituto Intesa San Paolo, limite di utilizzo € 2.600,00, immediatamente volta ad estinguere il debito derivante da contratto di carta di credito a saldo con Banco di Napoli per lo stesso limite di utilizzo e sottoscritto nel medesimo anno;
- Nel 2018 contraeva prestito personale per la somma di € 12.226,32 con l'istituto Findomestic Spa da restituirsi in 120 rate mensili di € 155,00;

- Infine, nell'anno 2019 la Sig.ra ~~XXXXX~~ contraeva contratto di prestito personale con l'istituto di credito Finitalia S.p.a e per la somma di € 3.000,00 da restituirsi in 29 rate mensili della somma di € 136,03;

Ebbene, nell'anno 2017, la rata mensile da restituirsi era pari ad € 1.441,74, con un reddito mensile della sig.ra ~~XXXXX~~ di circa € 2.000,00.

Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento del sig. ~~XXXXX~~:

Come narrato in precedenza, il sig. ~~XXXXX~~ perdeva il proprio lavoro nell'anno 2009.

Dopo infinite ricerche, nell'anno 2013 riesce ad ottenere finalmente la propria occupazione lavorativa come operaio. Ebbene, l'anno 2011 è stato caratterizzato dalle problematiche emergenti dalla nascita della figlia ~~XXXXX~~. Nel caso in oggetto, dopo diverse complicazioni, alla piccola ~~XXXXX~~, le veniva diagnosticato la DSA (Cfr All.10). La DSA colpisce disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Ebbene, tale patologia, ha previsto attenzione da parte dei coniugi anche sulle cose più elementari, come allacciarsi le scarpe, lavarsi i denti.

La patologia, in oggetto, ha comportato la presenza costante della moglie sig.ra ~~XXXXX~~ nella vita della piccola ~~XXXXX~~. Difatti, la stessa ~~XXXXX~~, dall'anno 2011 non ha potuto cercare alcuna occupazione lavorativa, per poter essere di aiuto costante per la minore. Difatti, parallelamente alla sig.ra ~~XXXXX~~, il sig. ~~XXXXX~~ effettuava i seguenti finanziamenti:

- Nel 2013, invece, il Sig. ~~XXXXX~~ istituiva carta di credito rateale con limite di utilizzo di € 7.100,00, fido poi regolarmente estinto in data 12.07.2019;
- Nel 2014 il ~~XXXXX~~ contraeva con l'istituto Compass Banca S.p.a. prestito personale da restituirsi con 84 rate da € 349,00, estinto in data 16.06.2018;
- Nel 2015 il Sig. ~~XXXXX~~ istituiva con l'istituto Compass Banca S.p.a. carta di credito a saldo con limite di utilizzo di € 3.500,00;
- Nel 2018 il Sig. ~~XXXXX~~ istituiva con l'istituto Compass Banca S.p.a. carta di credito rateale con limite di utilizzo di € 3.500,00 con la quale estingueva il fido di cui al punto immediatamente precedente;
- Nel 2018, inoltre, il Sig. ~~XXXXX~~ contraeva, con l'istituto Compass Banca S.p.a., prestito personale per la somma di € 18.459,68 da restituirsi con 84 rate da € 332,43;
- Ancora nel 2018, il Sig. ~~XXXXX~~ istituiva, con l'istituto Finitalia S.p.a., carta di credito rateale per un limite di utilizzo fissato in € 2.500,00; Infine, nel 2019, il Sig. ~~XXXXX~~ contraeva, con l'istituto Agos Ducato S.p.a., prestito personale da restituirsi in n.ro 120 rate da € 169,00.

Con l'anno 2020, assistiamo alla palese manifestazione del totale declino finanziario del nucleo familiare con la conseguente impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. La causa è rintracciabile dall'emergenza sanitaria Sars Cov.2, ove, ha previsto per il sig. ~~Giuseppe~~ un periodo di Cassa Integrazione di una durata complessiva di tre mesi.

Attualmente il nucleo familiare è sorretto dal reddito complessivo della Sig.ra ~~Anna~~ e del Sig. ~~Giuseppe~~ di € 3.203,00 mensili con una media di spese mensili di circa €2.721,00, comprensivi della rata di ammortamento di € 636,00 mensili.

È palese che i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento.

Nel caso in oggetto, non vi è dubbio che vi sia uno squilibrio finanziario, ovvero un'incapacità di far fronte alle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, avendo i ricorrenti redditi poco più che sufficienti per onorare le rate delle obbligazioni assunte.

4. Attivo

Come evidenziato dall'istante, le entrate si basano essenzialmente sull'attività lavorativa del Sig. ~~Giuseppe~~ e sulla pensione della Sig.ra ~~Anna~~. Pertanto, le entrate rilevabili in base al reddito medio netto annuo degli ultimi quattro anni, come da dichiarazioni dei redditi e CU allegate, sono pari ad euro 3.203,00 mensili netti; (Pag. 10/26 Cfr. Relazione particolareggiata Gestore della Crisi).

9

4.1 Beni mobili registrati

Tipologia bene	Titolo di possesso	Anno di immatricolazione	Valore commerciale
FORD WAG RBT	Proprietà	2001	Euro 2.500,00
MOTOCICLO PIAGGIO	Proprietà	2000	Euro 500,00

Da specificare che il motociclo in oggetto è stato oggetto di furto in data 27.11.2020 e di conseguenza non è più nel possesso del sig. ~~Giuseppe~~ (Cfr. All.11)

4.2. Beni Immobili



Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Consistenza (Vani, metri quadri, metri cubi)	Rendita catastale
Abitazione di tipo Civile cat. A/2 Abitazione Principale	Proprietà	100,00%	minima 283.875,00	Napoli	Via Vincenzo Tiberio	9	189	39 8		991,60

5. Passivo

Come da tabella riassuntiva, in cui viene data evidenza di ogni creditore e dei relativi importi, la sig.ra ~~_____~~ è attualmente debitrice delle seguenti somme:

10

Creditore	Debito residuo
Agos Ducato	€ 6.969,00
Banca Ifis S.p.a	€3.420,00
Banca Ifis	€52.981,00
Findomestic S.p.a.	€9.449,00
Finitalia S.p.a.	€1.496,00
Condominio Via Tiberio	€903,00
AdER Cartella n. 07120120030786560000	€ 5.051,00
AdER Cartella n. 07120120085188833000	€ 12.183,00
AdER Cartella n. 0712901700116818675000	€178,00



AdER	Cartella	n.	€253,00
0720170058282830000			
AdER	Cartella	n.	€295,00
07120191170005319000			
AdER	Cartella	n.	€2.708,00
07120200043325038000			
AdER	Cartella	n.	€1.779,00
071202000092824789000			
AdER	Cartella		€1.759,00
07120210038566047000			
AdER	Cartella	n.	€5.011,00
07120220039637853000			
AdER	Cartella	n.	€4.203,00
07120220061249033000			
Totale			€108.638,00

Come da tabella riassuntiva, in cui viene data evidenza di ogni creditore e dei relativi importi, la sig.ra ~~XXXX~~ è attualmente debitrice delle seguenti somme:

11

Creditore	Debito residuo
Compass Banca S.p.a	€3.557,00
Compass Banca S.p.a	€28.040,00
Finitalia Spa Carta di Credito	€464,00
Ifis Sevice Serving S.p.a	€19.266,00
Ifis npl	€4.140,00
AdER	€616,43
072012008693156900	
AdER	€1.416,20
07201220118855641000	
AdER	€17,85
07120140123110353000	



AdER Cartella n. 0720150011408642000	€394,24
AdER Cartella 07120180027242342000	€550,19
Municipia	€230,28
Regione Campania	€237,10
Totale	€58.929,30

5.1 Riepilogo delle Attività e Passività

	Creditori	Debito residuo		
1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Ente + Comune	€36.366,25		
2	IFIS NPL Mutuo ipotecario	€56.401,00		12
3	AGOS DUCATO Mutuo ipotecario	€6.969,00		
4	IFIS NPL Mutuo ipotecario	€19.266,00		
5	IFIS NPL Mutuo ipotecario	€4.140,32		
6	Mutuo ipotecario Mutuo ipotecario	€78.676,00		
7	ALTRI ENTI DI RISCOSSIONE	€467,38		
8	FINDOMESTIC SPA Mutuo ipotecario	€9.499,00		



9	FINITALIA SPA FINITALIA SPA + FINITALIA SPA	€1.960,00		
10	CONDOMINIO Via Tiberio	€903,00		
11	COMPASS BANCA SPA	€31.597,00		
TOTALE DEBITORIA		€ 246.243,30		

Si precisa che il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale *in cui risiede il nucleo familiare dei proponenti segue il piano di ammortamento originario, le cui rate vengono onorate regolarmente e pertanto sono escluse dal piano proposto. Di conseguenza, il debito residuo per il quale si propone l'esdebitamento è pari ad euro 167.567,30.

13

5.2 Calcolo del merito creditizio

Per ciò che concerne il requisito della meritevolezza, si riporta a quanto descritto nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi Dott.ssa Principe *“tenuto conto che la complessiva esposizione debitoria è dovuta in gran parte a pratiche di finanziamento, occorre anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto in riferimento al credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (cd. Valutazione del merito creditizio (cfr. verbali allegati relazione particolareggiata). Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva 11.2008/48/CR del Parlamento europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B., il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria.” L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento.*



Nella fattispecie, quindi, l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria dei richiedenti che, in stato di sovraindebitamento, agivano in evidente bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

In tal senso, si evidenzia che in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del Creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che, all'art. 68. 3° comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche "se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Nello stesso senso si pone la previsione del comma 2, dell'art. 69 del CCII che stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare il merito creditizio del finanziato.

Orbene, nella fattispecie in esame, rilevato che le poste debitorie derivano in gran parte da finanziamenti concessi da Istituti finanziari/Banche, si sostiene la meritevolezza del piano proposto. Si rinvia al verbale di verifica del merito creditizio, in allegati."

14

6. Minimo vitale. Spesa media mensile. Situazione reddituale fabbisogno

Le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti fotografano l'attuale situazione reddituale dei sig.ri **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, pari ad euro 3.203,00 mensili netti.

Minimo vitale mensile: € 2.721,00 (comprensive della rata di mutuo pari ad € 636,00)

Reddito medio mensile: €3.203,00

Soglia di povertà (Istat) (x 5 persone): € 1.574,16

TOTALE DISPONIBILE (arrotondato): € 482,00

Pertanto, considerato che la retribuzione netta media mensile che i debitori percepiranno in futuro (calcolata in base ad una media dei redditi passati e ad una stima sui futuri), è di circa € 3.203,00 euro, si può tranquillamente affermare che la cifra che il debitore potrà con certezza mettere a disposizione dei creditori, senza intaccare il fabbisogno minimo sopra esposto, di euro 482,00 mensili per 7 anni.

Tale certezza è rappresentata dalla stabilità della pensione della sig.ra **[REDACTED]** e dall'attività lavorativa del sig. **[REDACTED]**, che garantirebbero la capacità di destinare tale cifra ai creditori così come descritto nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi sulla fattibilità del piano.



Spese necessarie per il nucleo familiare (Cfr. Allegato Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio)

Spese mensili	Euro
Utenze domestiche (bollette di acqua, energia elettrica e gas)	€245,00
spese condominiali	€112,50
Rata mutuo	€633,00
vitto	€584,00
Abbigliamento	€125,00
Abbigliamento figlie	€83,00
Spese scolastiche	€225
Benzina	€150,00
Assicurazione auto	€166,00

15

Ebbene, le spese necessarie per il nucleo familiare sono di circa € 2.721,00 mensili, comprensive della rata di mutuo.

Per analizzare ed esaminare specificamente tali spese, vedere allegato dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 d.p.r n. 445/2000.

7. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non vi sono atti dei debitori impugnati dai creditori

8. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno compiuto nessun atto di disposizione negli ultimi 5 anni



9. Dichiarazione dei redditi ultimi 5 anni.

Anno	Datore di lavoro Debitore	Reddito netto annuo Balbi/Coppola	Reddito Netto Totale Medio Mensile
2018	PENSIONE/LAVORATORE DIPENDENTE	40.693,00	3.391,83
2019	PENSIONE/LAVORATORE DIPENDENTE	40.192,00	3.349,00
2020	PENSIONE/LAVORATORE DIPENDENTE	36.584,00	3.049,00
2021	PENSIONE/LAVORATORE DIPENDENTE	36.270,00	3.023,00

Orbene, dalle dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti

10. Situazione debitoria complessiva

N°	Debito	Creditore	Debito Residuo
1	DEBITI TRIBUTARI (Creditore privilegiato)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI	36.414,92
	ALTRI DEBITI TRIBUTARI (Creditore privilegiato)	MUNICIPIA – REGIONE CAMPANIA	467,38
2	DEBITI FINANZIARI / CREDITO AL CONSUMO (Creditori chirografari)	AGOS DUCATO, BANCA IFIS SPA, COMPASS BANCA SPA, FINITALIA SPA CARTA DI CREDITO, IFIS NPL	129.782,00
3	DEBITI CONDOMINIALI (Creditore chirografario)	CONDOMINIO VIA Tiberio n. 9/ NAPOLI	903,00

4	DEBITI V/PROFESSIONISTI (Creditore privilegiato)	AVVOCATO GIUSEPPE NOCERA	5.106,92
5	COMPENSI OCC GIA' PAGATI	OCC	-

11.Proposta piano di ristrutturazione dei debiti

N°	Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile	Rapporto Rata/ Reddito mensile
1	DEBITI TRIBUTARI (Creditore privilegiato)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI	36.414,92	88,00 %	€ 33.065,89	€ 3.349,03	84	a omologa	60,56	12,60%
	ALTRI DEBITI TRIBUTARI (Creditore privilegiato)	MUNICIPIA – REGIONE CAMPANIA	467,38	80%	€ 374,00	€ 94,00	5	a omologa	18,80	3,90%
2	DEBITI FINANZIARI / CREDITO AL CONSUMO (Creditori chirografari)	AGOS DUCATO, BANCA IFIS SPA, COMPASS BANCA SPA, FINITALIA SPA CARTA DI CREDITO, IFIS NPL	129.782,00	77%	€ 103.687,00	€ 26.094,97	84	a omologa	351,30	72,90%
3	DEBITI CONDOMINIALI (Creditore chirografario)	CONDOMINIO VIA Tiberio n. 9/ NAPOLI	903,00	50%	€ 452,00	€ 451,00	12	a omologa	37,58	7,80%
4	DEBITI V/PROFESSIONISTI (Creditore privilegiato)	AVVOCATO GIUSEPPE NOCERA	5.106,92	0,0%	€ -	€ -	0	a omologa	0	

5	COMPENSI OCC GIA' PAGATI	OCC	-	0,000 %	-	-	-	a omologa	-	-
---	-----------------------------	-----	---	------------	---	---	---	--------------	---	---

Si precisa che per alcune esposizioni debitorie nei confronti dell'Agente per la Riscossione (ADER), lo stralcio completo del 100% è stato valutato alla luce della prescrizione del credito, nel frattempo intervenuta, di alcune partite debitorie (cfr. Relazione Particolareggiata; allegati estratti di ruolo). È evidente che eccedere legalmente l'intervenuta prescrizione sarebbe antieconomica per costi e tempi processuali. Tenuto conto della incapacienza e della somma disponibile, i ricorrenti propongono una riduzione percentuale complessiva della massa debitoria per garantire un pagamento in percentuale del debito.

12. Sostenibilità della proposta di piano di ristrutturazione e alternativa liquidatoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 9 CCII, la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata. Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile di Euro 468,24, offrono sufficienti garanzie di pagamento per i creditori.

Al fine di sostenere la fattibilità del piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Prendendo spunto dall'art. 68 comma 3 del D.L. 14 del 12 gennaio 2019, si ritiene prendere in riferimento l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di persone che compongono il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE. I parametri della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare (5): nel caso specifico è 3,05, comprensivo della maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni. Pertanto, l'assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. I soggetti sono uno coniugato e uno vedova, i componenti il nucleo familiare sono cinque, quindi l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a $(460,28 \times 2,85 + 460,28 \times 2,85 \times 0,2) = 1.574,16$. Dato che il reddito mensile dei Signori ~~DELLI~~ e ~~GIUGLIANO~~ è pari a euro 3.203,00, anche se gli stessi hanno dichiarato di avere spese mensili per euro 2.721,00, la somma disponibile per il piano ammonta ad euro $(3.203,00 - 2.721,00) = 482,00$, pertanto gli istanti risultano in grado di sostenere la rata mensile per anni sette.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere migliorata la propria condizione reddituale e patrimoniale si impegnano fin da ora a modificare la proposta in senso migliorativo, in caso contrario, decorsi quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dell'accordo, dopo la liquidazione del patrimonio, si procederà a depositare istanza di esdebitazione.



Per quanto riguarda la convenienza della proposta del piano presentata dai proponenti si ritiene che essa possa essere ritenuta soddisfacente in quanto non si intravede alcuna alternativa liquidatoria, in quanto l'unico immobile di proprietà è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare. Mentre i due beni mobili (una vecchia automobile ed un motociclo) hanno uno scarso valore di mercato e, dunque, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e aleatorietà delle somme realizzabili. La pensione della Sig.ra ~~XXXX~~, unitamente all'attuale reddito da lavoro dipendente del Sig. ~~XXXX~~ (oltre alle somme già in prededuzione e in parte già pagate per l'OCC) sono le uniche somme attualmente disponibili per pagare le rate della proposta. Inoltre, bisogna considerare che l'importo ingente del debito generato dai finanziamenti non potrà mai essere soddisfatto per intero. Di conseguenza il Piano è sostenibile e conveniente. Tutto ciò premesso i sig.ri ~~XXXX~~ e ~~XXXX~~ come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati di essere ammessi alla procedura familiare per il "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" a norma dell'articolo 66 CCII e ss. secondo la proposta di seguito indicata e corredata dalla relazione dal Gestore incaricato Dott.ssa Maria Pia Principe attestante la fattibilità della stessa

CHIEDONO

- Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamenti, voglia:
 - in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento,
 - in via principale: disporre con decreto ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare osservazioni o istanza.

Allega i seguenti documenti:



1. relazione particolareggiata – proposta di piano - allegati del Gestore della Crisi Dott.ssa M. Principe;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 d.p.r n. 445/2000 delle spese mensili;
3. certificato di residenza e stato di famiglia;
4. procura speciale;
5. certificazione del debito finanziarie;
6. piano di ammortamento;
7. perizia immobile;
8. documentazione medica minore ~~Minore~~ ~~Giuseppe~~;
9. Denuncia furto beni mobili

L'elenco dettagliato dei documenti allegati al ricorso sono quelli evidenziati all'interno della Proposta di piano.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che trattasi di giudizio a misura fissa ed è pari ad € 98,00.

Con osservanza

Napoli 5 aprile 2023

Avv. Giuseppe Nocera

Avv. Martina Fabriani

20

